Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 26 novembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di c/c postale, predisposti per il rinnovo degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 1984.

I Signori Abbonati sono pregati di affrettarsi a versare l'importo (salvo conguaglio) indicando nella causale il tipo e il periodo desiderati.

Si assicureranno in tal modo la continuità dell'abbonamento e la tempestiva registrazione di eventuali variazioni.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 ottobre 1983.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza, di un'opzione di tassi di premio e di condizioni generali di polizza per assicurazioni collettive presentate dalla S.p.a. RAS - L'Assicuratrice italiana, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande in data 30 novembre 1982, 8 giugno 1983, 14 luglio 1983 della società per azioni RAS - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e di condizioni speciali di polizza, di tassi di premio in estensione di tariffa in vigore, di un'opzione alla scadenza del contratto e di condizioni generali di polizza delle assicurazioni collettive;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché l'opzione, i tassi di premio e le condizioni generali di polizza per assicurazioni collettive, in sostituzione anch'esse delle analoghe in vigore, di seguito descritte, presentate dalla società per azioni RAS - L'Assicuratrice italiana, con sede in Milano:

tariffa RXIII, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

condizioni di polizza della tariffa RXIII, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa RI, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa RI, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

tariffa RIU, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

condizioni di polizza della tariffa RIU, comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

regolamento per la gestione delle attività di cui derivare il rendimento da riconoscere ai fini della rivalutazione dei contratti collettivi stipulati nelle sopracitate forme assicurative - tariffa RXII, RI, RIU;

opzione da applicare a contratti in tariffa RXII o RXIIe3 per la conversione a scadenza del capitale assicurato in un'assicurazione a vita intera a prestazione annualmente rivalutabile;

tariffa RVIIIU, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia differita, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantite da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa RVIIIU;

tariffa RVIII, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

condizioni particolari di polizza della tariffa RVIII, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa RVIIIC, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 6 aprile 1981);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa RVIIICe3, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 6 aprile 1981);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa RXII, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 luglio 1980);

nuove condizioni particolari di polizza della tariffa RXIIe3, comprensiva della clausola di rivalutazione sulle prestazioni (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 luglio 1980);

condizioni generali di polizza regolanti le assicurazioni collettive (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 5 marzo 1930);

tariffa di assicurazione collettiva A.I.L. (S.I.M. 1951 - 4%), per garantire il pagamento di un importo pari al trattamento di fine rapporto assicurato, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento e per qualunque causa, a premio unico ed a premio annuo decrescente per quinquennio (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 19 giugno 1942);

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa di assicurazione A.I.L. comprensiva della clausola di rivalutazione annua della prestazione assicurata;

tassi di premio in estensione della tariffa RVIIIC, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12757.

Roma, addì 18 ottobre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(6185)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 ottobre 1983.

Condizioni e modalità per l'elaborazione dei vini alcolizzati ed il riconoscimento dell'elaboratore in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/1979, del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983 che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Ritenuta la necessità di far ricorso alle disposizioni del citato regolamento n. 2179/83, per assicurare, da una parte, che la elaborazione dei vini alcolizzati sia effettuata sotto le più appropriate forme di controllo e, dall'altro, che non vengano eluse le disposizioni della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, e successive modificazioni, che vieta, sul territorio nazionale, la produzione ed il commercio di acqueviti di vino differenti da quelle ottenute per diretta distillazione del vino tal quale;

Ritenuta, inoltre, la necessità di fissare, in applicazione del citato regolamento (CEE) n. 2179/83, le condizioni alle quali può essere richiesto ed ottenuto il rilascio del titolo di elaboratore riconosciuto e la sua iscrizione in un apposito elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'elaborazione dei vini alcolizzati, destinati alle distillazioni di cui al regolamento (CEE) n. 337/79, citato nelle premesse, deve avvenire alle seguenti condizioni:

a) il vino da alcolizzare deve essere preventivamente oggetto di procedura doganale che lo pone allo Stato estero;

b) la preparazione dello stesso vino deve essere effettuata sotto vigilanza doganale;

c) l'elaboratore dovrà tenere apposite contabilità distinte per i singoli prodotti di base e per i prodotti ottenuti.

Art. 2.

L'elaboratore di vino alcolizzato che tradizionalmente ha effettuato tale operazione e che è in grado di fornire sufficienti garanzie circa il rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, può ottenere il riconoscimento previsto dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83, citato nelle premesse, previa presentazione di una domanda in bollo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VI.

Tale domanda dovrà contenere, oltre alla specifica istanza di riconoscimento, nome e cognome o ragione sociale della impresa, sede sociale e ubicazione degli impianti, capacità di lavorazione giornaliera degli stessi.

Copia della medesima domanda, anch'essa in bollo, dovrà essere inoltrata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane, che comunicherà il proprio nullaosta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del rilascio, da parte di quest'ultimo, del riconoscimento richiesto, e della relativa iscrizione in un apposito elenco.

Art. 3.

Il mancato soddisfacimento degli obblighi che incombono a carico degli elaboratori riconosciuti in virtù delle disposizioni nazionali e comunitarie comporta la revoca temporanea o definitiva del riconoscimento concesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(6342)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1983, n. **648.**

Riconoscimento, agli effetti civili, di alcune modificazioni ai confini delle archidiocesi di Benevento e Campobasso-Boiano e della diocesi di Lucera.

N. 648. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 21 gennaio 1983, n. 122, con il quale è stato disposto: la separazione dall'archidiocesi di Benevento e l'annessione a quella di Campobasso-Boiano delle parrocchie situate nei comuni di Sant'Angelo Limosano, Limosano, Matrice, Campolieto, Monacilioni, San Giovanni in Galdo, Toro, Campodipietra, Ielsi, Gildone, Cercemaggiore, Riccia, Gambatesa, Tufara, Pietracatella, Macchia Valfortore e Sant'Elia a Pianisi; la separazione dall'archidiocesi di Campobasso-Boiano e l'annessione a quella di Benevento delle parrocchie situate nel comune di Sassinoro; la separazione dalla diocesi di Lucera e l'annessione all'archidiocesi di Benevento delle parrocchie situate nel comune di San Bartolomeo in Galdo.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1983
Registro n. 26 *Interno, foglio n.* 173

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3060/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3061/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3062/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3063/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3064/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3065/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3066/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3067/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3068/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3069/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3070/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1983, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3071/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1983, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3072/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° novembre 1983, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3073/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3074/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3075/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3076/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 3077/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3078/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'integrazione per i semi di ricino.

Regolamento (CEE) n. 3079/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3080/83 della commissione, del 27 ottobre 1983, relativo alla fissazione e alla ripartizione fra gli Stati membri dei massimali quantitativi di esportazione di acciaio della *Comunità negli Stati Uniti* d'America.

Decisione n. 3081/83/CECA della commissione, del 27 ottobre 1983, relativa alla fissazione e alla ripartizione fra gli Stati membri dei massimali quantitativi di esportazione di acciaio della Comunità negli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 3082/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2964/82 relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2958/82 che stabilisce, per la campagna 1982-83, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3083/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n 2965/82 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3084/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che deroga al regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto concerne il tasso delle cauzioni per i titoli d'importazione di cereali di base con fissazione anticipata del prelievo.

Regolamento (CEE) n. 3085/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, recante terza modifica del regolamento (CEE) numero 2942/80 relativo alle modalità d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 3086/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3087/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3088/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3089/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 3090/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Pubblicati nel n. L 301 *del* 1° *novembre* 1983.

(286/C)

Regolamento (CEE) n. 3091/83 della commissione, del 3 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3092/83 della commissione del 3 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3093/83 della commissione, del 3 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3094/83 della commissione del 3 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3095/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3096/83 della commissione, del 3 novembre 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3097/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 3098/83 della commissione, del 28 ottobre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Cina.

Regolamento (CEE) n. 3099/83 della commissione, del 3 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/82 recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Regolamento (CEE) n. 3099/83 della commissione, del 3 novembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3101/83 della commissione, del 3 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3102/83 della commissione, del 3 novembre 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3103/83 della commissione, del 3 novembre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3104/83 della commissione, del 3 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83.

Regolamento (CEE) n. 3105/83 della commissione, del 3 novembre 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la sedicesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83.

Regolamento (CEE) n. 3106/83 della commissione, del 3 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3107/83 della commissione, del 3 novembre 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2332/83 della commissione, del 16 agosto 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2006/80 che fissa i centri d'intervento per i cereali, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 224 del 17 agosto 1983.

Pubblicati nel n. L 302 *del* 4 *novembre* 1983.

(287/C)

Regolamento (CEE) n. 3108/83 della commissione, del 4 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3109/83 della commissione, del 4 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3110/83 della commissione, del 4 novembre 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2118/74 che fissa le modalità d'applicazione del sistema dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3111/83 della commissione, del 4 novembre 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle montature per occhiali, della voce 90.03 della tariffa doganale comune, originarie della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3112/83 della commissione, del 4 novembre 1983, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica popolare del Bangladesh a titolo di aiuto alimentare.

Decisione n. 3113/83/CECA della commissione, del 4 novembre 1983, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 3114/83 della commissione, del 4 novembre 1983, che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 585/77 che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni bovine e modifica il regolamento (CEE) n 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3115/83 della commissione, del 4 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3116/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 482/82 che prevede aiuti speciali nel settore del tabacco greggio a seguito del sisma verificatosi in Italia ne novembre 1980 e recante deroga all'art. 12-*bis* del regolamento (CEE) n. 727/70.

Regolamento (CEE) n. 3117/83 del Consiglio, del 4 novembre 1983, relativo all'aumento dei volumi dei contingenti tariffari comunitari aperti per il 1983 per talune qualità di ferro-cromo della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune.

Pubblicati nel n. L 303 *del* 5 *novembre* 1983.

(288/C)

Regolamento (CEE) n. 3118/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3119/83 della commissione, del 31 ottobre 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicati nel n. L 306 *dell'*8 *novembre* 1983.

(289/C)

Regolamento (CEE) n. 3120/83 della commissione, del 7 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3121/83 della commissione, del 7 novembre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3122/83 della commissione, del 7 novembre 1983, che modifica l'importo di base del prelievo alla importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3123/83 della commissione, del 7 novembre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3124/83 della commissione, del 7 novembre 1983, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei somolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 305 *dell'*8 *novembre* 1983.

(290/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Mercoledì 16 novembre 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Yehia Rifaat, ambasciatore della Repubblica araba d'Egitto, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6337)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Piemonte, Umbria, Campania e Sicilia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge numero 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 16 *novembre* 1983, *n.* 2663

REGIONE SARDEGNA

Cagliari: bufera di vento gelido del 25 e 26 marzo 1983 nel territorio dei comuni di Sernobì, Domusnovas, Gonnosfanadiga, Musei, Villacidro, Barrali, Dolianova, Villamassargia, Fluminimaggiore, Iglesias, Muravera, S. Giovanni Suergiu, Maracalagonia, Sinnai, Capoterra, Domus De Maria, Pula, Sarroch, Teulada, Villa S. Pietro, Sanluri, Donori, Guasila, Monastir, S. Sperate, Serdiana, Serramanna, Ussana, Vallermosa, Villasor, Assemini, Cagliari, Decimomannu, Quartu S. Elena, Siliqua e Uta.

Oristano: bufera di vento gelido del 25 e 26 marzo 1983 nel territorio dei comuni di Santa Giusta, Baratili S. Pietro, Solarussa e Arborea.

Decreto ministeriale 16 *novembre* 1983, *n.* 2664

REGIONE MOLISE

Campobasso: grandinate dell'11 e 19 giugno 1983 in varie località del territorio dei comuni di Campomarino, Castropignano, Duronia, Gambatesa, Monacilioni, Pietracatella, Pietracupa, Riccia, Salcito, S. Biase, Sant'Angelo Limosano, Torrella del Sannio, Trivento e Tufara.

Isernia: grandinate del 12 e 14 luglio 1983 in varie località del territorio dei comuni di Roccasicura, Isernia, Miranda, Carpinone e Pettoranello del Molise.

Decreto ministeriale 16 *novembre* 1983, *n.* 2665

REGIONE ABRUZZO

Chieti:

grandinata del 17 giugno 1983 in varie località del territorio del comune di Schiavi d'Abruzzo;

grandinata del 19 giugno 1983 in varie località del territorio dei comuni di Orsogna, Scerni, Casalbordino e Pollutri;

grandinate dell'11, 16, 17 e 19 giugno 1983 in varie località del territorio dei comuni di Rocca S. Giovanni, Lanciano, Castelfrentano, Mozzagrogna, S. Maria Imbaro e Atessa;

nubifragio del 19 giugno 1983 nel territorio del comune di Cupello.

Decreto ministeriale 16 *novembre* 1983, *n.* 2666

REGIONE PIEMONTE

Alessandria: grandinate con nubifragio del 13 giugno 1983 in varie località del territorio dei comuni di Alessandria, Castelnuovo Scrivia, Felizzano, Guazzora, Quargnento, Quattordio, Sale e Solero.

Asti: piogge intense dal 15 al 19 aprile 1983, dal 12 al 15 maggio 1983 e 18 giugno 1983 in varie località del territorio dei comuni di Aramengo, Asti, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castel Rocchero, Coazzolo, Costigliole, Maretto, Mombaruzzo, Mongardino, Montabone, Portacomaro, Robella, Rocchetta Palafea, Sessame, Valfenera e S. Marzano Oliveto.

Decreto ministeriale 16 *novembre* 1983, *n.* 2667

REGIONE UMBRIA

Terni: grandinata e tromba d'aria del 29 agosto 1983 in varie località del territorio dei comuni di Calvi dell'Umbria, Otricoli e Narni.

Decreto ministeriale 16 *novembre* 1983, *n.* 2668

REGIONE CAMPANIA

Benevento: nubifragio con grandine del 6 e 9 giugno 1982 nel territorio dei comuni di Buonalbergo, Castelfranco in Miscano, S. Marco dei Cavoti, Foiano di Valfortore e S. Giorgio La Molara.

Decreto ministeriale 16 *novembre* 1983, *n.* 2669

REGIONE SICILIA

Siracusa: gelata del 5 e 6 febbraio 1983 in varie località del territorio dei comuni di Avola e Siracusa.

Le regioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981.

(6349)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Fider S.p.a. - Istituto fiduciario di consulenza e di revisione», in Milano, alla società «Fider S.r.l. - Istituto fiduciario di consulenza e di revisione», in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Ditrag - Deutsch Italienische Treuhand AG - Società fiduciaria e di revisione italo-tedesca S.p.a.», in Milano, alla società «Ditrag Deutsch Italienische Treuhand-Und Revisions-Gmbh - Società fiduciaria e di revisione italo-tedesca S.r.l.», in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Società fiduciaria Udinese», in Udine, alla società «Re.Bi. - Revisione S.r.l.», in Udine.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società «Fidam - Fiduciaria di amministrazione S.r.l.», in Torino, alla società «Fidam - Fiduciaria di amministrazione S.p.a.», in Torino.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha confermato l'autorizzazione già concessa alla società « Fiduciaria della Steccata - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », in Parma, alla società « Fiduciaria Boccaccio - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata », in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 11 novembre 1983 ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Control - Società per azioni - Società fiduciaria e di revisione », in Roma.

(6348)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mondial Piston di Galli Ercole & C. con stabilimenti in Torino La Loggia (Torino) e Saluzzo (Cuneo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mondial Piston di Galli Ercole & C. con stabilimenti in Torino e La Loggia (Torino) e Saluzzo (Torino) è prolungata al 3 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 12 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fronzen Food di Aprilia e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 luglio 1982 al 16 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mondial Piston di Galli Ercole & C. con stabilimenti in Torino e La Loggia (Torino) e Saluzzo (Torino) è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mondial Piston di Galli Ercole & C. con stabilimenti in Torino e La Loggia (Torino) e Saluzzo (Torino) è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mondial Piston di Galli Ercole & C. con stabilimenti in Torino e La Loggia (Torino) e Saluzzo (Cuneo) è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta stabilimento industriale Singer S.r.l. sede e stabilimento in Monza è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 febbraio 1983 al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta stabilimento industriale Singer S.r.l. sede e stabilimento in Monza è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore fonderie di ghisa e di acciaio di seconda fusione (vedi classificazione ISTAT voce 311-1) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como) è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(6364)

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore confezioni in maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

(6346)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 lo scioglimento della società cooperativa agricola « Caseificio sociale di Sellero », in Sellero (Brescia), costituita per rogito dott. Edo Franco Ferrazzi in data 14 dicembre 1955, repertorio n. 577, registro società n. 5105, di cui al n. 11 del decreto ministeriale 24 luglio 1962, è stato integrato con la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Albino Bonomelli.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 è stato annullato il decreto ministeriale 22 luglio 1980 limitatamente al numero d'ordine 9, riguardante lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia « Regione Campania Boscotrecase n. 108 a r.l. », con sede in Napoli, costituita per rogito De Vivo in data 18 febbraio 1974, repertorio n. 199642, registro società n. 966.

(6338)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 22 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1633,750	1633,750	1633,60	1633,750	1633,75	1633,75	1633,750	1633,750	1633,750	—
Marco germanico .	605,290	605,290	605,50	605,290	605,45	605,30	605,290	605,290	605,290	—
Franco francese	198,810	198,810	198,94	198,810	198,85	198,85	198,810	198,810	198,810	—
Fiorino olandese	539,630	539,630	540 —	539,630	539,90	539,70	539,630	539,630	539,630	—
Franco belga .	29,760	29,760	29,76	29,760	29,77	29,76	29,760	29,760	29,760	—
Lira sterlina .	2401,600	2401,600	2404,50	2401,600	2403,25	2401,65	2401,600	2401,600	2401,600	—
Lira irlandese	1883 —	1883 —	1884 —	1883 —	1885,70	1883,25	1883 —	1883 —	1883 —	—
Corona danese .	167,760	167,760	168 —	167,760	167,85	167,80	167,760	167,760	167,760	—
E.C.U. .	1369,560	1369,560	—	1369,560	1369,56	1369,56	1369,560	1369,560	1369,560	—
Dollaro canadese	1318,700	1318,700	1320 —	1318,700	1320,15	1318,60	1318,700	1318,700	1318,700	—
Yen giapponese .	6,953	6,953	6,95	6,953	6,95	6,95	6,953	6,953	6,953	—
Franco svizzero .	750,120	750,120	750,90	750,120	750,75	750,185	750,120	750,120	750,120	—
Scellino austriaco .	85,957	85,957	86,04	85,957	86 —	85,95	85,957	85,957	85,957	—
Corona norvegese .	217,990	217,990	218,25	217,990	218,20	218,06	217,990	217,990	217,990	—
Corona svedese .	205,460	205,460	205,75	205,460	205,65	205,51	205,460	205,460	205,460	—
FIM	282,850	282,850	283,40	282,850	283,10	282,95	282,850	282,850	282,850	—
Escudo portoghese	12,690	12,690	12,73	12,690	12,66	12,70	12,690	12,690	12,690	—
Peseta spagnola .	10,531	10,531	10,5450	10,531	10,54	10,53	10,531	10,531	10,531	—

Media dei titoli del 22 novembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	42,150
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	92,900
» 6% » » 1970-85 .	91,250
» 6% » » 1971-86 . .	85,650
» 6% » » 1972-87 .	81,250
» 9% » » 1975-90 .	79,900
» 9% » » 1976-91 .	79,750
» 10% » » 1977-92 . .	80,050
» 12% (Beni Esteri 1980) . .	80,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,500
» » » 1-4-1981/86 16% .	98,500
» » » 1-6-1981/86 16% .	98,750
» » » 1-8-1982/84 19% . .	100,550
» » » Ind. 1-12-1981/83 . .	100,050
» » » » 1- 3-1981/84 . .	99,975
» » » » 1- 4-1981/84 . .	100,050
» » » » 1- 6-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/84 . .	99,925
» » » » 1- 3-1982/84 . .	99,950
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/84 . .	99,975
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 8-1982/84 . .	99,725
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,650
» » » » 1-10-1982/84 . .	99,625
» » » » 1-11-1982/84 .	99,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,450
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,250
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,150
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,150
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,125
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 7-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,900
» » » » 1-10-1982/86 .	99,925
» » » » 1-11-1982/86 .	100 —
» » » » 1-12-1982/86 .	99,625
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,600
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,600
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,550
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,400
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984	99,350
» » » 12% 1- 4-1984	98,300
» » » 18% 1- 4-1984	100,350
» » » 12% 1-10-1984	96,150
» » » 18% 1- 1-1985	100,600
» » » 17% 1- 5-1985 . . .	100 —
» » Nov. 12% 1-10-1987	88,10
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	102,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1633,750
Marco germanico .	605,295
Franco francese	198,850
Fiorino olandese	539,715
Franco belga .	29,761
Lira sterlina .	2401,650
Lira irlandese	1883,250
Corona danese .	167,795
E.C.U. .	1369,560
Dollaro canadese	1318,600
Yen giapponese .	6,951
Franco svizzero .	750,185
Scellino austriaco .	85,953
Corona norvegese .	218,060
Corona svedese .	205,515
FIM	282,950
Escudo portoghese	12,715
Peseta spagnola .	10,532

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 23 novembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1629 —	1629 —	—	1629 —	—	1629 —	1629 —	1629 —	1629 —	1629 —
Marco germanico .	605,200	605,200	—	605,200	—	605,22	605,250	605,200	605,200	605,20
Franco francese	198,660	198,660	—	198,660	—	198,65	198,650	198,660	198,660	198,65
Fiorino olandese	539 —	539 —	—	539 —	—	539,035	539,070	539 —	539 —	539 —
Franco belga .	29,741	29,741	—	29,741	—	29,73	29,738	29,741	29,741	29,74
Lira sterlina .	2394,750	2394,750	—	2394,750	—	2394,72	2394,700	2394,750	2394,750	2394,75
Lira irlandese	1878,750	1878,750	—	1878,750	—	1879,37	1880 —	1878,750	1878,750	—
Corona danese .	167,700	167,700	—	167,700	—	167,71	167,730	167,700	167,700	167,70
E.C.U.	1368,340	1368,340	—	1368,340	—	1368,34	1368,340	1368,340	1368,340	1368,34
Dollaro canadese .	1316,650	1316,650	—	1316,650	—	1316,79	1316,940	1316,650	1316,650	1316,65
Yen giapponese .	6,953	6,953	—	6,953	—	6,95	6,954	6,953	6,953	6,95
Franco svizzero .	750,180	750,180	—	750,180	—	750,165	750,150	750,180	750,180	750,18
Scellino austriaco .	85,954	85,954	—	85,954	—	85,96	85,980	85,954	85,954	85,94
Corona norvegese .	217,740	217,740	—	217,740	—	217,75	217,700	217,740	217,740	217,75
Corona svedese .	205,360	205,360	—	205,360	—	205,36	205,360	205,360	205,360	205,35
FIM .	282,650	282,650	—	282,650	—	282,57	282,500	282,650	282,650	—
Escudo portoghese	12,690	12,690	—	12,690	—	12,78	12,680	12,690	12,690	12,69
Peseta spagnola .	10,520	10,520	—	10,520	—	10,52	10,522	10,520	10,520	10,52

Media dei titoli del 23 novembre 1983

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935 .	42 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	92 —
» 6 % » » 1970-85 .	91,250
» 6 % » » 1971-86 .	85,700
» 6 % » » 1972-87 .	81,400
» 9 % » » 1975-90 .	80 —
» 9 % » » 1976-91 .	79,650
» 10 % » » 1977-92 .	80,050
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	80,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	76,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	98,500
» » » 1-6-1981/86 16 % .	98,750
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,450
» » » Ind. 1-12-1981/83 .	100,175
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,975
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,250
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,025
» » » » 1- 6-1982/84 .	100 —
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,750
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,725
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,625
» » » » 1-10-1982/84 .	99,600
» » » » 1-11-1982/84 .	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind 1-12-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,350
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,300
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,200
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,375
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,125
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,925
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,700
» » » » 1-10-1982/86 .	99,825
» » » » 1-11-1982/86 .	99,900
» » » » 1-12-1982/86 .	99,925
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,600
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,450
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,350
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,550
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 .	99,400
» » » 12 % 1- 4-1984 .	98,300
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,350
» » » 12 % 1-10-1984 .	96,125
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,55
» » » 17 % 1- 5-1985 .	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	88,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,100
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 novembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1629 —
Marco germanico .	605,225
Franco francese	198,655
Fiorino olandese .	539,035
Franco belga .	29,739
Lira sterlina	2394,725
Lira irlandese	1879,375
Corona danese .	167,715
E.C.U. .	1368,340
Dollaro canadese . . .	1316,795
Yen giapponese . .	6,953
Franco svizzero . . .	750,165
Scellino austriaco .	85,967
Corona norvegese .	217,755
Corona svedese .	205,360
FIM . .	282,575
Escudo portoghese	12,685
Peseta spagnola . . .	10,521

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti la commissione elettorale centrale e la commissione elettorale circoscrizionale Italia centro-nord per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della sanità.

Con decreto ministeriale 26 settembre 1983, il dott. Augusto Moroni ed il dott. Francesco Tramontano sono stati nominati rispettivamente componenti della commissione elettorale centrale e della commissione elettorale circoscrizionale Italia centro-nord per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, con decorrenza per ambedue dal 26 settembre 1983, in sostituzione del dott. Claudio Ranucci e del sig. Ruggero Novelli.

(6273)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa e sostituzione di componenti le commissioni circoscrizionali.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1983 è stato stabilito che le elezioni dei rappresentanti del personale civile in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della difesa siano rinviate ai giorni 15 e 16 gennaio 1983 e si svolgano il giorno 15, dalle ore 8 alle ore 22 ed il giorno 16 dalle ore 8 alle ore 14.

Con lo stesso decreto il p.t.i. Casero Camillo, nominato membro della decima commissione elettorale circoscrizionale ed il coadiutore principale Carnicella Franco, nominato membro della quattordicesima commissione elettorale circoscrizionale, sono stati sostituiti nell'incarico loro conferito, rispettivamente, dal coadiutore principale Pastore Cosimo e dall'operaio specializzato Balata Marco.

(6363)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma 17 ottobre 1983, numero 5897/1°S.A., l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare opere d'arte contemporanea del valore complessivo di L. 341.720.000 da destinarsi al centro studi ed archivio della comunicazione visiva - dipartimento d'arte contemporanea di detta Università.

(6304)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara 10 ottobre 1983, numero 14904/AA.AA., l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla Società italiana per strumentazione geotecnica di Segrate (Milano) la donazione della somma di L. 1.000.000, da destinare all'istituto di geologia della predetta Università, per la visita guidata ed organizzata dal prof. Semenza sulla frana del Vayont.

Con decreto del prefetto di Ferrara 10 ottobre 1983, numero 14905/AA.AA., l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla fondazione « Dott. Carlo Fornasini » di Bologna la donazione della somma di L. 45.000.000 da destinare all'istituto di genetica medica della predetta Università per l'acquisto di un minicalcolatore.

Con decreto del prefetto di Ferrara 15 ottobre 1983, numero 14891/AA.AA., l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte di E. Janach, con sede in Como, la donazione della somma di L. 1.750.000 da destinare alla clinica oculistica della predetta Università per scopi culturali.

Con decreto del prefetto di Ferrara 15 ottobre 1983, numero 14893/AA.AA., l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad accettare dalla fondazione « Dott. Carlo Fornasini » di Bologna la donazione della somma di L. 7.280.000 da destinare alla clinica medica - cattedra di ematologia della predetta Università per l'acquisto di attrezzature scientifiche per la suddetta clinica.

(6302)

Autorizzazione all'Università di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 15 luglio 1982 l'Università degli studi di Bari è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000.000, disposta in suo favore dalla sig.ra Anna Polito ved. Tinelli al fine di istituire un premio di studio intitolato al « Prof. Giuseppe Tinelli », e L. 100.000 da destinare all'acquisto di suppellettili, libri e riviste in favore della clinica neurologica dell'Università di Bari.

(6305)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica alla deliberazione 30 marzo 1983, relativa al piano generale di riparto per l'anno 1983 del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Deliberazione pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 125 del 9 maggio 1983).

Nell'allegato *B* alla deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 3571, nel programma di competenza della regione Campania, al punto 4 degli interventi di cui ai titoli II, IV e VII, dove è scritto:

(In milioni di lire)

« 4. Servizio agricoltura (art. 31 legge n. 219/81) . . *15.550,000* »,

leggasi:

« 4. Servizio agricoltura (art. 31 legge n. 219/81) . . *15.500,000* ».

(6336)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 9 novembre 1983, n. 1/13/2/1821, il decreto prefettizio 4 marzo 1933, n. 11419/340, con il quale il cognome del sig. Antonio Kozina, nato a Betta l'8 maggio 1898, venne ridotto nella forma italiana di « Cosina », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Angela Goriup e al figlio Alessandro, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 13 ottobre 1983, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della nipote del predetto, sig.a Clara Cosina di Alessandro, nata a Trieste il 21 gennaio 1965, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kozina ».

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessata.

(6290)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a dieci posti di assistente sociale per adulti per il centro di servizio sociale avente sede in Trento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa alla elevazioni del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la tabella *D* annessa alla suindicata legge n. 354/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846, recanti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1982, che ha rideterminato la pianta organica del personale del centro di servizio sociale di Trento aumentando da sei a dodici i posti di assistente sociale per adulti della carriera di concetto;

Visto il decreto del commissario del Governo per la provincia di Trento del 1° marzo 1983, n. 1495/82-Gab. che ha, a sua volta, determinato in quattro unità il contingente del personale previsto nell'organico del centro di servizio sociale per adulti, con competenza regionale avente sede a Trento, per il quale viene richiesto il requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dieci posti di assistente sociale per adulti in prova, livello VI (ex parametro 160), nel ruolo del personale degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il centro di servizio sociale avente sede in Trento.

Quattro dei predetti posti sono riservati — ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e del citato decreto del commissario del Governo per la provincia di Trento — a coloro che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976. I vincitori degli anzidetti posti riservati non potranno essere trasferiti se non abbiano prestato almeno dieci anni di effettivo servizio nell'ufficio in cui sono stati assegnati.

I vincitori degli altri sei posti dovranno prestare servizio, per almeno cinque anni, nella sede in cui saranno assegnati.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale;

c) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

h) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Coloro che intendano partecipare per i posti riservati di cui al secondo comma dell'art. 1 dovranno dichiarare, altresì, di essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca — di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 — riferito alla carriera di concetto.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilito dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale, con l'indicazione della scuola di servizio sociale presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

5) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito alla carriera di concetto (dichiarazione obbligatoria per i soli aspiranti ai quattro posti riservati di cui al secondo comma dell'art. 1);

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonché dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 5 giugno 1976, n. 487.

L'esame consisterà in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali. La prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di assistente sociale nel settore penitenziario.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, alle ore 8 del giorno 10 gennaio 1984, presso il Ministero di grazia e giustizia, via Silvestri, 52.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto ministeriale, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Negli stessi termini sarà data comunicazione ai candidati ammessi alle predette prove.

I candidati che avranno superato le prove scritte saranno invitati a sostenere la prova orale almeno venti giorni prima dell'inizio di essa.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove del concorso anzidetto, nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio, in via provvisoria, nello ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato, su carta bollata, da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificatamente indicata la durata del corso;

3) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito alla carriera di concetto (per i soli vincitori dei quattro posti riservati, di cui al secondo comma dell'art. 1);

4) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

5) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

I documenti di cui ai numeri 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

8) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962 n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dal concorso;

9) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 luglio 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

10) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 10) del presente articolo non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, su carta bollata:

1) copia dello stato di servizio, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);

4) attestato, di cui al precedente art. 7, n. 3);

5) certificato medico, di cui al precedente art. 7, n. 8);

6) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 9).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) certificato di qualificazione professionale, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) attestato, di cui al precedente art. 7, n. 3);

4) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 4);

5) certificato generale del casellario giudiziale, di cui al precedente art. 7, n. 7);

6) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 9);

7) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira.

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della docu-

mentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati assistenti sociali per adulti in prova, livello VI (ex parametro 160), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 21 giugno 1983

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1983
Registro n. 62 Giustizia, foglio n. 307

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . (provincia di . .) in via . . . n. . . tel. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a dieci posti di assistente sociale per adulti in prova, livello VI (ex parametro 160), nel ruolo degli assistenti sociali per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per il centro di servizio sociale con sede in Trento.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando, perché (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto . . . . . sito in via . . . n. . . . nell'anno scolastico . . . .;

b) è in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale conseguito presso la . . . . sita in via . . . . . n. . . . in data . . . .;

c) è in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito alla carriera di concetto, rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in data . . . . . (3);

d) è cittadino italiano;

e) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure . . . . (4);

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

g) eventuali condanne penali riportate (6).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (7);

ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (città) . . . . (provincia) . . . . via . . . . . n. . . (c.a.p.) . . . n. telef. . . . . .

Data, ...

Firma (8)
. . . .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(3) Tale dichiarazione è obbligatoria soltanto per coloro che intendano partecipare per i quattro posti riservati, di cui al secondo comma dell'art. 1 del bando di concorso.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(6) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(6295)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi; 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.